

**CONVENZIONE N° N02M30902007 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE
INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA
DELLA FONTE SOLARE**

ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03, del D.M. 06.08.2010, e della delibera
dell'Autorità per l'energia elettrica e gas ARG/elt 181/10

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa, giusta procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 14 luglio 2009 rep.90883

e

ENERVITABIO CAMPO E LIBROS SOCIETÀ AGRICOLA SRL con sede in STRADA COMUNALE MURU, Snc Comune GALTELLI (NU) Codice fiscale 01343510911 , partita iva 01343510911 , nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, nella persona del suo legale rappresentante Fiorillo Giampiero, nato a NAPOLI (NA) il 31/05/1971 , Codice fiscale FRLGPR71E31F8

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti",

premesso che

- la domanda di ammissione alla tariffa incentivante, identificata dal numero pratica/impianto 523492, è pervenuta al GSE in data 30/06/2011, per l'impianto fotovoltaico, denominato ENERVITABIO CAMPO E LIBROS, di potenza nominale pari a 4127,20 kW, entrato in esercizio il 22/04/2011 ubicato in STRADA COMUNALE MURU n. snc, Comune di GALTELLI (NU), al quale è riconosciuta la tariffa incentivante per altri impianti fotovoltaici;
- il richiedente è il Soggetto Responsabile dell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t) del D.M. 6 agosto 2010;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto è la prima data utile a decorrere dalla quale risultano verificate tutte le condizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 6 agosto 2010;
- non sono stati erogati benefici e contributi finalizzati alla realizzazione dell'impianto

per un ammontare eccedente i limiti di cui all'art. 5 del D.M. 6 agosto 2010;

- l'impianto non ha beneficiato delle tariffe incentivanti previste dai D.M. 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 6 agosto 2010;
- l'impianto è escluso dai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lsg. 387/03, all'art. 9, comma 1 del d.lgs. 79/99 e del d.lgs. 164/00;
- l'impianto non ha beneficiato delle detrazioni previste ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
- l'impianto non ha diritto al premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell'energia di cui all'art. 9 del D.M. 6 agosto 2010;
- l'impianto rientra nei casi di incremento della tariffa di cui all'art. 10, comma 1, del D.M. 6 agosto 2010;
- il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 6 agosto 2010 comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data della richiesta di incentivo al GSE;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione della Convenzione, stipulata ai sensi della delibera AEEG ARG/elt 181/10, il GSE ha pubblicato, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF). In particolare le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione e aggiornamento dei dati commerciali propedeutici alla fatturazione e al pagamento; c) di aggiornamento delle coordinate bancarie,

si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento al Soggetto Responsabile da parte del GSE della tariffa incentivante, relativa all'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica da fonte solare dall'impianto di cui in premessa, incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 387/03, del D.M. del 6 agosto 2010 e della delibera AEEG ARG/elt 181/10.

Articolo 2

Decorrenza e valore dell'incentivazione

La tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto

fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, è pari a 0,3320 Euro/kWh, valore riconosciuto dal GSE e reso noto al Soggetto Responsabile con la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante.

Articolo 3

Obblighi del Soggetto Responsabile

Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico predisposto dal GSE ai sensi dell'art. 7, comma 7 della delibera AEEG ARG/elt 181/10 e si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche all'uopo predisposte.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

Il Soggetto Responsabile deve consentire al GSE l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione, via satellite, dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

Il Soggetto Responsabile si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare il Soggetto Responsabile comunica al GSE ai sensi dell'art. 12, lettere c) e d), della delibera AEEG ARG/elt 181/10 i numeri di matricola dei pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili ed ogni altra modifica relativa all'impianto che potrebbe comportare una variazione nel riconoscimento della tariffa incentivante, dell'eventuale maggiorazione o premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dismissioni o furti.

Il Soggetto Responsabile si impegna a fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione degli incentivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Per impianti di potenza superiore a 200 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali

all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della delibera AEEG ARG/elt 4/10.

Ferme restando le specifiche modalità previste dall'articolo 5, il Soggetto Responsabile si impegna a comunicare al GSE attraverso il portale informatico, secondo le modalità indicate nelle DTF, eventuali variazioni dei dati riportati nella "scheda anagrafica ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". La variazione delle coordinate bancarie per il pagamento delle tariffe incentivanti sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE.

Il Soggetto Responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 18, comma 1 del D.M. 6 agosto 2010, i dati e le informazioni di cui all'art. 15 della delibera AEEG ARG/elt 181/10, secondo la cadenza temporale ivi prevista e le modalità indicate dal GSE.

Il Soggetto Responsabile si impegna a non richiedere la detrazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE entro il mese di aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica presentata all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a rispettare la normativa antimafia, inviando al GSE, ove necessario, la certificazione di cui agli artt. 3 e 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato dal GSE secondo le modalità individuate dalla delibera AEEG ARG/elt 181/10.

Con riferimento alla misura dell'energia elettrica ammessa alle tariffe incentivanti, il responsabile del servizio di raccolta, rilevazione e registrazione della misura dell'energia prodotta, di cui alla delibera AEEG n. 88/07 e successive modifiche e integrazioni, comunica al GSE le misure dell'energia da incentivare.

A seguito dell'attivazione della Convenzione, il GSE determina e assicura l'erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione all'incentivo, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile, ai sensi

di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.M. del 6 agosto 2010.

La periodicità dei pagamenti al Soggetto Responsabile è definita come di seguito:

- per impianti di potenza non superiore a 20 kW, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 della delibera AEEG ARG/elt 181/10, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato bimestralmente con valuta l'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di riferimento;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 4 della delibera AEEG ARG/elt 181/10, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato mensilmente con valuta l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui la *Data di pagamento* ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 5

Misura dell'energia

Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale fino a 20 kW, la misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete. Nel caso in cui questi ultimi tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, fatte salve le verifiche di competenza, corrispettivi a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta. I dovuti conguagli vengono emessi a seguito della comunicazione da parte dei gestori di rete della produzione mensile effettiva.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, la misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete o, in alternativa, dai Soggetti Responsabili che ne abbiano fatto esplicita richiesta in fase di ammissione alla tariffa incentivante.

Articolo 6

Cessione dei crediti

Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
- (b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;

- (c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - i. sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - iv. riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
- (d) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

- (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, ovvero
 - i. con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
 - ii. utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
- (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
- (d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti.

L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), punto ii., e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (a.1), punto ii., del presente articolo, trovano applicazione anche in ipotesi di:

1. conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;
2. conferimento dazione in pegno dei crediti.

Articolo 7 ***Cessione dell'impianto fotovoltaico***

Nei termini previsti dall'art. 4, comma 5 del D.M. 6 agosto 2010, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE, tramite portale informatico, la cessione dell'impianto ovvero dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è installato. La mancata comunicazione tramite il portale informatico non permette di trasferire la titolarità della presente Convenzione e l'erogazione dell'incentivo al nuovo Soggetto Responsabile cessionario.

Articolo 8 ***Responsabilità***

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure, di cui al precedente articolo 5, da parte del Soggetto Responsabile qualora questi sia responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE, nonchè dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione da parte del gestore di rete della misura dell'energia prodotta
effettivamente.

Nessuna responsabilità, altresì, potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:

- (a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'art. 3 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile;
- (b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle

medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile.

Articolo 9

Verifiche, controlli e sopralluoghi

Il GSE si riserva la facoltà di effettuare controlli mediante verifiche e sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Soggetto Responsabile o la permanenza del diritto medesimo, anche tramite verifica delle caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura nonché al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, e/o la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Soggetto Responsabile dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale esito negativo dell'attività di controllo determinerà sia le conseguenze di cui all'articolo 14, comma 3, della delibera AEEG ARG/elt 181/10, sia la segnalazione all'AEEG per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alle Autorità competenti, ove si sia accertato che il Soggetto Responsabile abbia fornito dati o documenti non veritieri, nonché nel caso in cui abbia reso dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28.

Articolo 10

Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal 22/04/2011 e scadenza il 21/04/2031.

Articolo 11

Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonché nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, eventuali azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o

provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, nonchè di risolvere la Convenzione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero di quanto indebitamente percepito dal Soggetto Responsabile, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Ai sensi dell'art. 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10, il GSE potrà altresì risolvere le convenzioni sottoscritte dal Soggetto Responsabile, in riferimento alle unità produttive di cui alla medesima delibera, in caso di inottemperanza agli obblighi in essa previsti.

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra nella ipotesi di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 14, comma 3 della delibera AEEG ARG/elt 181/10 nonchè qualora il Soggetto Responsabile sia escluso dal beneficio delle tariffe incentivanti nei casi previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D.M. 6 agosto 2010.

Qualora venga meno una delle condizioni previste per il riconoscimento della tariffa incentivante, la presente Convenzione si intende risolta di diritto ex art. 1456 c.c..

Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Articolo 12

Comunicazioni

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta ove espressamente previsto dalla presente Convenzione e dalla vigente normativa.

Articolo 13

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14
Efficacia della Convenzione

Ai fini del perfezionamento della Convenzione, il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

La presente Convenzione si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico una copia della convenzione sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.

Articolo 15
Accordi modificativi e rinvio

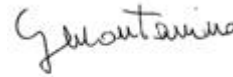
Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione, successivi alla data in cui è resa disponibile la convenzione sottoscritta dal GSE, dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.

Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Roma, lì 01/02/2012

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

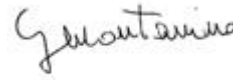


Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata digitalmente

Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

articolo 2 "Decorrenza e valore dell'incentivazione", articolo 3 "Obblighi del Soggetto Responsabile", articolo 4 "Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti", articolo 5 "Misura dell'energia", articolo 6 "Cessione dei crediti", articolo 7 "Cessione dell'impianto fotovoltaico", articolo 8 "Responsabilità", articolo 9 "Verifiche, controlli e sopralluoghi", articolo 11 "Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione", articolo 12 "Comunicazioni"; articolo 13 "Foro competente", articolo 14 "Efficacia della Convenzione", articolo 15 "Accordi modificativi e rinvio".

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gerolamo", is positioned above a faint, light-colored rectangular stamp.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata digitalmente